

**DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2018**

**537/2018/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1038<sup>a</sup> riunione del 23 ottobre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

- determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 140/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dall’Ufficio d’Ambito di Lecco”;
  - la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
  - la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2015, 211/2015/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lecco”;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito deliberazione 656/2015/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito MTI-2);
  - la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2016, 691/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ufficio d’Ambito di Lecco” (di seguito: deliberazione 691/2016/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante “Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all’art. 2 del D.L. 243/2016” (di seguito: deliberazione 440/2017/R/IDR);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 21 agosto 2018 - e successivamente integrati, da ultimo, in data 11 ottobre 2018 - dall’Ufficio d’Ambito di Lecco ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero

- territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
  - l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...);
  - l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati "la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate";
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo "specifico schema regolatorio", richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i)* delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii)* della necessità di una

- coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
- b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\rho$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente, al pari delle altre disposizioni regolatorie dell'Autorità nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato anche con riferimento ad eventuali disposizioni convenzionali difformi);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
    - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
    - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
  - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
    - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
    - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\rho$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
    - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
    - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
    - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti.

- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1 gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2 della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4 del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
  - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
  - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo

i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;

- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
  - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore  $\mathcal{G}$  per le annualità 2018 e 2019 (come esplicitati - in sede di prima approvazione - nell'Allegato A alla deliberazione 691/2016/R/IDR), l'Ufficio d'Ambito di Lecco, in data 21 agosto 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore Lario Reti Holding S.p.a., nonché, con comunicazioni successive, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro specificando, con riferimento ai quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR:
  - la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie

- minime fissate dall’Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano al 94,4%, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 95,6% dei rispettivi volumi totali;
- l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
  - la mancanza del prerequisito di cui all’articolo 22 della RQTI afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, evidenziando la presenza di due agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE; al riguardo è stato, in particolare, specificato che gli agglomerati di Calco e di Valle San Martino sono risultati non conformi all’articolo 4 della menzionata direttiva, ai sensi del quale le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente;
  - con riferimento al solo servizio di fognatura, la mancanza del prerequisito di cui all’articolo 23 della RQTI afferente alla disponibilità e affidabilità dei dati tecnici;
- alla luce di quanto riportato ai precedenti alinea, l’Ente di governo dell’ambito in parola - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - ha formulato *ex ante* all’Autorità istanza per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - “Perdite idriche” e M3 - “Qualità dell’acqua erogata”) per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, evidenziando contestualmente che:
    - per il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane (associato ai macro-indicatori M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” e M6 - “Qualità dell’acqua depurata”) sono stati pianificati interventi volti a completare (entro il 2018) le opere necessarie a garantire l’adeguamento alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 aprile 2014 (causa C-85/13); al riguardo, tra l’altro, l’Ente di governo in oggetto ha precisato che *“l’ ATO lecchese rientra nella fattispecie descritta al comma 3.2 [della deliberazione 440/2017/R/IDR] con il completamento [degli interventi] da parte del gestore e senza previsione di trasferimento alla contabilità speciale del Commissario unico delle [pertinenti] risorse finanziarie”*;
    - per il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito della disponibilità e affidabilità dei dati tecnici afferenti al servizio di fognatura (associato al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”), sono stati pianificati interventi volti (a decorrere dal 1 gennaio 2019) alla *“raccolta sistematica dei dati delle rotture evidenti/occlusioni/allagamenti delle tubazioni, dei guasti/fermi degli impianti di pompaggio e loro georeferenziazione”*, nonché al *“rilievo di dettaglio dei manufatti scolmatori, con registrazione almeno dei dati*



*relativi alle ispezioni o alla presenza di sistemi di rilevamento automatico delle attivazioni, allo stato autorizzativo e alla conformità alla normativa di riferimento”;*

- per quanto attiene ai *macro-indicatori* ricompresi tra gli *standard generali*, il soggetto competente in parola ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”:
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 31,90 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 49,4%;
    - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 5% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
      - sostituzione e adeguamento di alcuni tratti delle condotte idriche;
      - monitoraggio delle portate e attività di rilievo e modellazione della rete;
      - sostituzione di contatori di utenza, compresa una prima attivazione del sistema di telelettura;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (la cui attivazione ai fini dell’applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall’anno 2020):
    - l’assenza dei dati necessari alla determinazione del valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall’interruzione stessa), pur precisando che sono state avviate attività per la rilevazione delle informazioni previste;
    - i seguenti principali interventi riconducibili all’obiettivo generale di garantire la continuità del servizio:
      - realizzazione di condotte di adduzione funzionali al raddoppio del tratto iniziale dell’acquedotto brianteo;
      - opere di captazione da sorgenti e realizzazione di condotte di collegamento a uno specifico serbatoio;
      - potenziamento della rete di acquedotto in alcuni comuni;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
    - un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,014%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 19,89% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) del 3,86%;
    - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe D in due anni;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al

precedente alinea:

- implementazione di specifici sistemi di trattamento su un impianto di potabilizzazione;
- adeguamento delle captazioni, dei bacini di stoccaggio e dei sistemi di disinfezione e trattamento per il ripristino della qualità dell'acqua;
- messa in sicurezza delle captazioni, con delimitazione delle zone di tutela;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
  - criticità nella conoscenza delle infrastrutture di fognatura e nella disponibilità dei dati necessari a valutare la frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a), il numero degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b), ovvero il numero degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c), conseguentemente riscontrando la già riferita mancanza del prerequisito di cui all'articolo 23 della RQTI, associato al macro-indicatore in parola;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue:
    - realizzazione e adeguamento di condotte fognarie, finalizzati anche alla separazione di acque bianche e nere;
    - adeguamento di scolmatori di piena;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0% (cui sarebbe associato l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A), tuttavia riscontrando la già richiamata mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI, associato al macro-indicatore in parola;
  - i seguenti principali interventi volti a minimizzare l'impatto ambientale correlato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi :
    - potenziamento della sezione di disidratazione della linea fanghi di alcuni impianti di depurazione;
    - adeguamento di talune sezioni della linea fanghi di un depuratore;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell'acqua depurata”:
  - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 28,6% (cui sarebbe associato l'obiettivo di miglioramento corrispondente - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - alla classe D), tuttavia riscontrando la citata mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI, associato al macro-indicatore in parola;
  - i seguenti principali interventi volti a minimizzare l'impatto ambientale correlato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque:
    - adeguamento e potenziamento di alcuni impianti di depurazione;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, l'Ufficio d'Ambito di Lecco - ai sensi di quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione

917/2017/R/IDR - ha comunicato di aver in parte proceduto a recepire i medesimi, nonché i relativi indennizzi automatici, nella Carta dei servizi, evidenziando contestualmente la volontà di procedere in tempi brevi all'integrazione della medesima con riferimento alle disposizioni della RQTI (commi 5.3 e 5.5) in tema di modalità di corresponsione degli indennizzi automatici;

- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- alla luce del citato recepimento della RQTI nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'Ufficio d'Ambito di Lecco- sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR - ha confermato, per il gestore Lario Reti Holding S.p.a., la collocazione, ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, nello *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 691/2016/R/IDR;
- in particolare, a fronte dei richiamati obiettivi di qualità tecnica, il soggetto competente in parola ha pianificato, per gli anni 2018 e 2019, ulteriori investimenti rispetto a quelli previsti in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, di fatto rideterminando (in aumento) il valore del rapporto tra il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 e le infrastrutture esistenti;
- inoltre, le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento all'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili hanno accertato uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; tuttavia, il menzionato scostamento (motivato, in particolare, da ritardi anche riconducibili all'entrata in vigore, nel 2016, del nuovo Codice Appalti, nonché "*alla fase di avvio della gestione da parte di Lario Reti Holding [S.p.a.], affidatario del servizio idrico integrato solo dal 1 novembre 2016*") non è di entità tale da pregiudicare la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di aver esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stata confermata la scelta del valore del parametro  $\psi$  - nell'ambito del range (0,4-0,8) – pari a 0,4;

- stante, a partire dall'anno 2018, il vincolo di destinazione della componente tariffaria *FoNI<sup>a</sup>* esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, il soggetto competente in oggetto ha provveduto (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR) a riattribuire la quota di *FoNI<sup>a</sup>* (inizialmente destinata ad agevolazioni tariffarie) alla componente *OP<sup>a</sup><sub>social</sub>*, introdotta (a decorrere dal 2018) per la copertura degli oneri conseguenti al mantenimento delle agevolazioni migliorative (c.d. bonus idrico integrativo) rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale ai sensi della deliberazione 897/2017/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare l'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente *OP<sup>a</sup><sub>social</sub>* di cui al precedente alinea e l'ammontare effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, secondo quanto previsto dal richiamato comma 10.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
- nell'ambito della valorizzazione della componente *ERC*, l'Ente di governo ha esplicitato:
  - come "costi ambientali e della risorsa endogeni", *ERC<sub>end</sub>*, nei limiti del valore della componente tariffaria *Opex<sub>end</sub><sup>2014</sup>*, quota parte dei costi afferenti all'attività di depurazione e potabilizzazione;
  - come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", *ERC<sub>at</sub>*, gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica;
- per il gestore in oggetto, l'Ufficio d'Ambito di Lecco, al fine di contenere l'incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria *FoNI* afferente alle annualità 2018 e 2019.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per la gestione di cui all'Allegato A:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da

parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;

- non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che il gestore in parola ha in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito dell'aggiornamento dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative al gestore Lario Reti Holding S.p.a.;
- in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno accogliere l'istanza presentata dall'Ufficio d'Ambito di Lecco - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli macro-indicatori (M1 - "Perdite idriche" e M3 - "Qualità dell'acqua erogata") per i quali è stato riscontrato il rispetto dei prerequisiti ai medesimi riconducibili, atteso che il soggetto competente in parola ha provveduto a individuare puntualmente gli interventi e la tempistica prevista per il superamento delle criticità relative al mancato rispetto del prerequisito "Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane" (associato ai macro-indicatori M5 - "Smaltimento fanghi in discarica" e M6 - "Qualità dell'acqua depurata") e del prerequisito "Disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica" con riferimento al servizio di fognatura (associato al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario");
- il piano economico-finanziario, recante l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 (riportate nell'Allegato A), sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- le menzionate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo

altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

### **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2, della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Lecco per il gestore Lario Reti Holding S.p.a., approvando il medesimo con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 691/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 ottobre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*